

Proposta di legge “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva”

## Relazione tecnico-normativa

### **I Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

#### 1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

Con l'intervento legislativo in oggetto si intende disciplinare l'intera materia del Commercio, sostituendo la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*), già oggetto di numerosi interventi di modifica (ad opera delle leggi regionali nn. 34/2007, 38/2009, 63/2011, 52/2012, 13/2013 e 35/2014) e della dichiarata incostituzionalità di alcuni suoi articoli, ad opera della sentenza Corte Cost. n. 165 dell'11 giugno 2014.

Nella proposta di legge viene anche ricondotta la disciplina delle manifestazioni fieristico-espositive, finora contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (*Disciplina del settore fieristico*).

Inoltre, la proposta prende atto delle importanti norme nazionali che negli ultimi mesi sono intervenute per introdurre novità nel settore della stampa quotidiana e periodica e soprattutto in quello della distribuzione di carburanti e si adegua alle nuove disposizioni.

Si è ritenuto necessario, pertanto, effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.

#### 2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ concorrente)

La proposta concerne prevalentemente la materia “commercio”, che in quanto tale è ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Concerne per una limitata parte anche la materia “professioni”, ascrivibili alla potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

#### 3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta è compatibile con il riparto delle competenze tra Stato e Regioni previsto dalla Costituzione.

#### 4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge abroga le seguenti leggi regionali: 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*); 31



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24-04-2018 (punto N 1)**

Proposta di legge *N 1* del 24-04-2018

*Proponente*

ENRICO ROSSI  
STEFANO CIUOFFO  
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Pubblicita' / Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI*

*Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA*

*Oggetto*

Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

*Assenti*

FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI
------------------	----------------

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ARTICOLATO
B	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
C	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE TECNICO-

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la bozza di proposta di legge recante “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva”;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 12 aprile 2018;

Acquisito il parere rilasciato dalla Direzione “Affari legislativi, giuridici ed istituzionali”, di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

A voti unanimi

### DELIBERA

- di approvare la proposta di legge “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva”, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, nonché i relativi documenti di accompagnamento di cui agli allegati “B” e “C”, disponendone l'inoltro al Consiglio regionale, a cura della Segreteria della Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
STEFANO ROMAGNOLI

IL DIRETTORE  
ALBINO CAPORALE

Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva.

Sommario

Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi e finalità

Art. 3 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale

Art. 4 - Regolamento di attuazione

Art. 5 - Pianificazione territoriale

Capo II - Funzioni amministrative

Art. 6 - Competenze dei comuni

Art. 7 - Sportello unico per le attività produttive

Art. 8 - Centri di assistenza tecnica

Titolo II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 9 - Ambito di applicazione

Art. 10 - Settori merceologici di attività

Capo II -Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

Art. 11 - Requisiti di onorabilità

Art. 12 - Requisiti professionali

Capo III - Commercio in sede fissa

Art. 13 - Definizioni

Art. 14 - Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa

Art. 15 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

Art. 16 - Temporary store

Art. 17 - Attività temporanea di vendita

Art. 18 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

Art. 19 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

Art. 20 - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

Art. 21 - Centri commerciali

Art. 22 - Outlet

Art. 23 - Utilizzo della denominazione di outlet

Art. 24 - Vincoli commerciali

Art. 25 - Empori polifunzionali

**“Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva”.**

## **Relazione**

La presente proposta di legge intende disciplinare l'intera materia del Commercio, sostituendosi alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*), già oggetto di numerosi interventi di modifica (ad opera delle leggi regionali nn. 34/2007, 38/2009, 63/2011, 52/2012, 13/2013 e 35/2014) e della dichiarata incostituzionalità di alcuni suoi articoli, ad opera della sentenza Corte Cost. n. 165 dell'11 giugno 2014.

Nella proposta di legge viene anche ricondotta la disciplina delle manifestazioni fieristico-espositive, finora contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).

Inoltre, recentemente sono intervenute importanti norme nazionali che introducono novità nel settore della stampa quotidiana e periodica e soprattutto in quello della distribuzione di carburanti e che prevedono obblighi di adeguamento da parte delle Regioni.

Si rende necessario, pertanto, effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.

In particolare, la proposta di legge introduce le seguenti novità:

### **- relativamente ai principi generali in essa contenuti:**

- prevede un obbligo generale, nell'esercizio di tutte le attività disciplinate dalla stessa legge, di applicare i contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi sindacali di secondo livello e introduce un riferimento certo per l'individuazione dei partecipanti alle attività di concertazione locale previste, riconoscendo la legittimazione ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e di quelle sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e ai rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie;

### **- relativamente al commercio in sede fissa:**

- per le medie e le grandi strutture di vendita, prevede la loro insediabilità solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), stabilendo per entrambe le tipologie di strutture commerciali l'obbligo di contestualità tra autorizzazione amministrativa e titolo abilitativo edilizio, venuto meno per le grandi strutture a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo di legge che già lo prevedeva, censurato per altre ragioni;
- per le grandi strutture di vendita, esclusa la previsione di un limite dimensionale massimo uniforme e disciplinato nella legge, ogni decisione in ordine alle dimensioni delle strutture è demandata alle valutazioni di sostenibilità effettuate nell'ambito della conferenza di copianificazione di cui all'art. 26 della l.r. n. 65/2014; nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, allineandosi alla massima parte delle altre Regioni, reinsertisce il parere preliminare espresso da una conferenza dei servizi tra Regione, Provincia e Comune, già prevista dal d.lgs. n. 114/1998, confermata dal d.lgs. n. 222/2016 e venuta meno a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo di legge che la prevedeva, censurato per altre ragioni;
- introduce la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali si